



GO/429/13

A tutte le **Aziende titolari di DEPOSITO FISCALE**

### **Circolare n. 69/E**

Roma, 17 settembre 2013

**Oggetto:** Biocarburanti. Imputazione CIC ai fini dell'assolvimento dell'obbligo

Si allega l'ultimo manuale messo a disposizione sul portale Biocarburanti del sito del GSE spa, con il quale si impartiscono le istruzioni per le "imputazioni" dei certificati di immissione in consumo (CIC) ai fini dell'assolvimento del proprio obbligo. Tale operazione interessa principalmente gli operatori in possesso delle diverse tipologie di CIC (CIC5, CIC8 o CIC10), a significare il valore, espresso in Gcal, di ciascun certificato (5, 8 o 10 GCal).

L'operazione di "imputazione", ovvero la scelta dei CIC da impegnare per l'assolvimento del proprio obbligo, **deve essere fatta tra il 17 e il 30 settembre 2013** attraverso l'applicazione "Invio assolvimento" che è stata implementata sul portale BIOCAR nel menù "Conto proprietà". In assenza di imputazione da parte dell'operatore, **il sistema provvederà d'ufficio secondo i criteri descritti nel manuale**. Nel caso dei depositi fiscali che hanno acquistato i CIC dai propri fornitori, l'imputazione potrebbe essere lasciata al sistema in quanto si tratta dell'unica tipologia CIC10. Tuttavia, il GSE consiglia di procedere autonomamente all'imputazione, al fine di una maggiore conoscenza del sistema di gestione dei certificati.

Si riepilogano di seguito i principali criteri di imputazione dei certificati ed eventuale rinvio all'anno successivo:

- prima dell'assolvimento dell'obbligo dell'anno corrente, calcolato in CIC, è necessario aver sanato i debiti pregressi riportati nel "Dettaglio 2012" del conto proprietà sotto la voce "Debito CIC". In assenza di imputazione da parte dell'operatore, il sistema utilizzerà i CIC in portafoglio per sanare il debito pregresso e solo successivamente quello dell'anno corrente;
- nel "Dettaglio 2013" sono indicati i "CIC in scadenza" che dovranno essere utilizzati per l'obbligo dell'anno corrente, a pena di decadenza;





- eventuali CIC in eccedenza rispetto all'obbligo dell'anno corrente potranno essere utilizzati (una sola volta) per l'assolvimento dell'obbligo dell'anno successivo, solo nella misura massima del 25% del proprio obbligo dell'anno successivo ed indicati nel "Dettaglio 2013" sotto la voce "Max CIC rinviabili".

Cordiali saluti.

Segreteria Generale  
*Ing. Gian Maria Orsolini*

**Allegato:** *Manuale GSE Imputazione e rinvio dei certificati del 16/09/2013*

